Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 luglio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1985, n. 353.

Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado ».

Art. 3.

Alla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni del quadro I, colonna 3:

1) in corrispondenza del grado di sottotenente:

« Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare »;

2) in corrispondenza del grado di capitano:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare; superare il corso normale della scuola di guerra aerea »;

3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea »;

4) in corrispondenza del grado di colonnello:

« Un anno di comando di stormo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, un anno di comando di aeroporto armato o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare ».

Art. 4.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

« I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 98 ».

Art. 6.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di pilota militare.

Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al precedente comma rispettivamente agli allievi piloti ed agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.

Art. 7.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare successivamente al 1° gennaio 1978 o che lo conseguano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale con il grado e l'anzianità posseduti, collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado ed anzianità.

Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. In corrispondenza di tale eccedenza vengono lasciati indisponibili ai fini del reclutamento altrettanti posti nei gradi degli ufficiali subalterni nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali che non presentano domanda di trasferimento nel ruolo naviganti normale entro i termini di tempo stabiliti cessano dalle funzioni di navigatore militare.

Ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore del ruolo naviganti normale, per gli ufficiali, di cui al precedente primo comma, la frequenza del corso normale della Scuola di guerra previsto per i capitani del ruolo naviganti normale è valida anche se effettuata quali ufficiali del ruolo servizi. Per gli stessi ufficiali, ai fini del suddetto avanzamento, si prescinde da qualsiasi periodo di comando o di attribuzioni specifiche di cui alla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'anzianità di servizio aeronavigante degli ufficiali, di cui al precedente primo comma, decorre dal giorno di ammissione al corso per il conseguimento del brevetto di navigatore militare. Ai fini della determinazione della suddetta anzianità dovrà altresì essere computato il periodo intercorrente tra la data di invio all'Accademia aeronautica e la data del provvedimento di esonero dal pilotaggio.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad adeguare alla presente legge il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Accademia aeronautica ed ogni altra norma regolamentare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il R.D.-L. 28 gennaio 1935, n. 314, ha approvato le *norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica.*

Nota all'art. 2:

La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concerne *avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.* Si riporta il testo del primo comma dell'art. 97 di detta legge, necessario per la comprensione del secondo comma:

« L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità ».

Nota all'art. 3:

Si riporta il testo aggiornato del quadro I della tabella 3, ammessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge qui pubblicata:

TABELLA 3

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6
		I - RUOLO NAVIGANTI NORMALE			
Generale di squadra aerea .	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea .	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno 1 anno	14	2	1/2 dei generali di divisione aerea non ancora valutati
Generale di brigata aerea .	scelta	—	22	3	1/3 dei generali di brigata aerea non ancora valutati
Colonnello .	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente *se in possesso del brevetto di pilota militare, un anno di comando di aeroporto armato o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare*	140	5	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello .	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente *se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore;* aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea	300	22	1/8 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	140	—	—
Capitano	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente *se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare;* superare il corso normale della scuola di guerra aerea	350	40	1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in reparti d'impiego	347 (Tenente e Sottotenente)	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare *o il brevetto di navigatore militare*		—	—

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è il seguente:

« L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera *c*) dell'art. 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 36 ».

Nota all'art. 7, comma quarto:

Il testo aggiornato della tabella 3 (quadro I) annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è riportato nella nota all'art. 3.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1129):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 16 gennaio 1984.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 2 marzo 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 30 maggio 1984, 20 giugno 1984, 12 luglio 1984 e approvato il 19 luglio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 890):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 23 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 30 gennaio 1985, 22 maggio 1985 e approvato il 19 giugno 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 26 luglio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 25 ottobre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento e stabilito in L. 96,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 luglio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 331

(3922)

DECRETO 16 luglio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 26 luglio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantotto giorni con scadenza il 30 gennaio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 22 luglio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 332

(3923)

DECRETO 16 luglio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantanove giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 26 luglio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantanove giorni con scadenza il 30 luglio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 22 luglio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 333

(3924)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 giugno 1985.

Impegno della somma di L. 1.616.855.500 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 152.203.100, quale anticipo del 5 %, per il 1982, a favore della regione Lombardia;

Vista la nota n. 2038, datata 7 maggio 1985, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 1.616.855.500, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1982, ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 1.616.855.500, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sara. trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 362

(3871)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1985.

Approvazione di due clausole di adeguamento automatico all'indice ufficiale del costo della vita della rendita e del capitale assicurato presentate dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 29 aprile 1983 della società per azioni Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due clausole di adeguamento automatico all'indice ufficiale del costo della vita della rendita e del capitale assicurato;

Vista la nota in data 1° aprile 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, due clausole di adeguamento automatico all'indice ufficiale del costo della vita della rendita e del capitale assicurato, presentato dalla società per azioni Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3829)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 1985.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1985.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo, dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente l'applicazione della decisione n. 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della predetta legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 25, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria affluiscono al Fondo di rotazione mediante versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 350345 dell'11 febbraio 1985, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'importo dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno ammonterà a L. 271.248.000.000;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del Fondo di rotazione;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1985;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1985, allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: DE MICHELIS

FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 1985

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo lire
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1984 . . .	p. m.
	Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	300.000.000
	Totale categoria 04 . .	300.000.000
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI . .	300.000.000
	Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria II. — *Contributi di enti pubblici*	
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) .	271.248.000.000
	Totale sottocategoria II .	271.248.000.000
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) .	p. m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p. m.
	Totale categoria 11 .	p. m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE .	271.248.000.000
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p. m.
5303	Somme versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a saldo del contributo dovuto ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non utilizzabili per intervenuta scadenza del biennio finanziario di competenza . .	p. m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO .	p. m.
	Totale generale delle entrate . .	271.548.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo lire
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione nonchè spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	348.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione . . .	p. m.
1095	Fondo di riserva	p. m.
	Totale categoria 09 . . .	348.000.000
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	348.000.000
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	271.200.000.000
	Totale categoria 12 . . .	271.200.000.000
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/80/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, nonchè dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p. m.
5202	Somme da restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quale parte di disponibilità effettiva risultante alla scadenza del biennio di competenza	p. m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	p. m.
	Totale generale delle spese . . .	271.548.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 luglio 1985.

Rideterminazione delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 1945, n. 781;
Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1317, modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 relativo alla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1981, di variazione del predetto comitato;
Visto l'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 512;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1983;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1983;
Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;
Sentito il comitato di cui alle premesse;
Considerate la necessità e l'urgenza di provvedere alla rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato vigenti attualmente;

Decreta:

Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le tasse d'ingresso di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1983 sono rideterminate nella misura indicata a fianco di ciascun istituto come da allegato elenco.

La percentuale da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, resta confermata nella misura dello 0,40 per cento.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: GULLOTTI

ALLEGATO

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso
Piemonte:		
Agliè (Torino)	Castello ducale	2.000
Gavi	Forte di Gavi	1.000
Moncalieri	Castello di Moncalieri	1.000
Torino	Armeria reale	3.000
Torino	Galleria sabauda	3.000
Torino	Museo di antichità	3.000
Torino	Museo egizio	3.000
Torino	Palazzo reale	3.000
Liguria:		
Genova	Galleria di palazzo reale	2.000
Genova	Galleria di palazzo Spinola	2.000
Luni-Ortonovo	Museo archeologico	2.000
Ventimiglia	Museo preistorico B. Rossi	2.000
Lombardia:		
Capodiponte	Parco naz. inc. rupestri	2.000
Desenzano del Garda	Villa romana	2.000
Mantova	Museo del palazzo ducale	4.000
Milano	Cenacolo vinciano	4.000
Milano	Pinacoteca di Brera	4.000
Sirmione	Castello Scaligero	3.000
Sirmione	Grotte di Catullo	3.000
Teglio	Palazzo Besta e Antiquarium	2.000
Veneto:		
Adria	Museo archeologico	2.000
Altino	Museo archeologico	2.000
Este (Padova)	Museo atestino	2.000
Strà (Venezia)	Villa nazionale	3.000
Venezia	Galleria dell'Accademia	4.000
Venezia	Galleria G. Franchetti	2.000
Venezia	Museo archeologico	2.000
Venezia	Museo d'arte orientale	2.000
Friuli-Venezia Giulia:		
Aquileia	Museo archeologico	3.000
Cividale del Friuli	Museo archeologico	2.000
Trieste	Galleria d'arte antica	2.000
Trieste	Museo del castello Miramare	3.000
Emilia-Romagna:		
Bologna	Pinacoteca nazionale	3.000
Ferrara	Casa Romei	2.000
Ferrara	Museo archeologico	3.000
Ferrara	Pinacoteca	3.000
Langhirano	Castello di Torre Chiara	2.000
Marzabotto	Museo etrusco	2.000
Modena	Galleria e museo estense	2.000
Parma	Farmacia storica di S. Giov.	2.000
Parma	Galleria nazionale	3.000
Parma	Museo archeologico	2.000
Parma	Teatro Farnese	2.000
Ravenna	Mausoleo di Teodorico	3.000
Ravenna	Museo nazionale	3.000
Russi	Zona arch. villa romana	2.000
Sarsina	Museo archeologico	2.000
San Mauro Pascoli	Casa di Giovanni Pascoli	2.000
Veleia	Zona archeologica	2.000
Toscana:		
Arezzo	Museo archeologico	3.000
Arezzo	Museo statale med. e moderno	3.000
Calci	Certosa monumentale	2.000
Chiusi	Museo archeologico	2.000
Firenze	Cappelle medicee	4.000
Firenze	Cenacolo del Perugino	2.000
Firenze	Cenacolo di Andrea del Sarto	2.000
Firenze	Galleria dell'Accademia	4.000
Firenze	Galleria degli Uffizi	5.000

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso
Firenze	Gall. palatina e M. Argenti	4.000
Firenze	Museo archeologico	3.000
Firenze	Museo naz. del Bargello	3.000
Firenze . . .	Museo di Palazzo Davanzati	2.000
Firenze	Museo di S. Marco	3.000
Firenze . . .	Opificio delle pietre dure	2.000
Firenze	Villa della Petraia	2.000
Isola d'Elba	Luoghi napoleonici	3.000
Lucca	Museo naz. di villa Guinigi	2.000
Lucca	Pinacoteca nazionale	3.000
Pisa . .	Museo naz. di S. Matteo	3.000
Siena	Museo archeologico	2.000
Siena	Pinacoteca nazionale	3.000
Marche:		
Ancona	Museo archeologico	3.000
Gradara	Rocca di Gradara	3.000
Senigallia	Rocca Roveresca	2.000
Urbino	Galleria nazionale	4.000
Umbria:		
Gubbio	Palazzo ducale	2.000
Perugia	Galleria naz. dell'Umbria	4.000
Perugia	Ipogeo dei volumni	2.000
Perugia	Museo naz. archeologico	2.000
Lazio:		
Bagnaia . .	Villa Lante	2.000
Caprarola	Palazzo Farnese	2.000
Cerveteri . . .	Tombe etrusche e museo	4.000
Civitacastellana . .	Museo Agrofalisco e Forte	2.000
Fiumicino	Museo delle navi	2.000
Minturno	Teatro romano	2.000
Nemi	Museo delle navi	2.000
Oriolo Romano . . .	Palazzo Altieri	2.000
Ostia Antica	Scavi di Ostia Antica	4.000
Palestrina	Museo archeologico	3.000
Roma	Anfiteatro Flavio	3.000
Roma	Castel S. Angelo	3.000
Roma	Domus aurea	2.000
Roma	Galleria d'arte antica	3.000
Roma	Galleria d'arte moderna	4.000
Roma	Galleria naz. di Pal. Barb.	3.000
Roma	Galleria Spada	2.000
Roma	Museo alto medioevo	2.000
Roma	Museo d'arte orientale	3.000
Roma	Museo degli strumenti musicali	2.000
Roma	Museo della via Ostiense	2.000
Roma	Museo di Palazzo Venezia	4.000
Roma	Museo di Villa Giulia	4.000
Roma	Museo e galleria Borghese	4.000
Roma	Museo nazionale romano	4.000
Roma	Museo « L. Pigorini »	3.000
Roma	Palatino e Foro romano	5.000
Roma	Parco archeologico della via Latina	2.000
Roma	Tempio di Porta Maggiore	2.000
Roma	Terme di Caracalla	3.000
Roma	Tomba di Cecilia Metella	2.000
Sperlonga	Museo archeologico	2.000
Tarquinia	Tombe etrusche	4.000
Tivoli	Villa Adriana	4.000
Tivoli	Villa d'Este	5.000
Veio	Scavi di Veio	2.000
Vulci	Museo archeologico	2.000
Abruzzo:		
Chieti	Museo nazionale archeologico	3.000
L'Aquila	Museo nazionale d'Abruzzo	3.000
Campania:		
Baia	Zona archeologica	2.000
Benevento	Teatro romano	2.000
Capri	Grotta azzurra di Capri	2.000
Capri	Palazzo Tiberio Villa Jovis	2.000
Caserta	Parco (con divieto ingresso auto)	2.000
Caserta	Palazzo reale	3.000
Cuma	Scavi di Cuma	2.000
Ercolano	Scavi e teatro antico	4.000
Minori	Villa romana	2.000
Napoli	Museo nazionale	4.000
Napoli	Museo Floridiano	2.000
Napoli	Museo di S. Martino	3.000
Napoli	Museo e galleria Capodimonte	4.000
Napoli	Museo P. Cortes	2.000
Napoli	Palazzo reale	3.000
Paestum	Templi di Paestum	3.000
Pompei	Scavi illuminati di Pompei	2.000
Pompei	Scavi vecchi e nuovi	5.000
Pontecagnano	Museo di Pontecagnano	2.000
Pozzuoli	Anfiteatro tempio di Serapide	2.000
Pozzuoli	Antiquarium flegreo	2.000
Santa Maria Capua Vetere	Anfiteatro mitreo campano	2.000
Torre Annunziata	Scavi di Oplonti	2.000
Velia	Zona archeologica	3.000
Puglia:		
Andria	Castel del Monte	2.000
Bari	Castellosvevo	2.000
Barletta	Antiquarium di Canne	2.000
Lecce	Anfiteatro romano	2.000
Taranto	Museo nazionale archeologico	3.000
Basilicata:		
Melfi	Museo nazionale	2.000
Metaponto	Antiquarium statale	2.000
Policoro	Museo nazionale	2.000
Calabria:		
Crotone	Museo archeologico	2.000
Locri	Antiquarium statale	2.000
Reggio Calabria	Museo nazionale	4.000
Sibari	Museo archeologico	2.000
Sardegna:		
Cagliari	Museo archeologico nazionale	3.000
Sassari	Museo nazionale « G. A. Sanna »	3.000

(3951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

Il giorno 17 giugno 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 ottobre 1984, n. 760, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

In conformità all'art. 4 l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° luglio 1985.

(3894)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Toscana, Lazio e Campania.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 1421 del 27 giugno 1985

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

piogge torrenziali e persistenti del periodo agosto-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte San Savino e Subbiano;

piogge torrenziali del periodo settembre-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano;

violento temporale con vento e grandine del 6 e 7 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna, Castel San Niccolò, Castel Focognano, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia e Talla;

grandinate del 16 e 24 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana e Lucignano.

Firenze:

grandinate del 6 agosto e 5 settembre 1984 nel territorio del comune di Bagno a Ripoli;

grandinate del 5 e 25 settembre 1984 nel territorio del comune di Fiesole;

grandinate del 6 agosto e 5 e 25 settembre 1984 nel territorio del comune di Firenze;

piogge torrenziali persistenti periodo settembre-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Montaione e Castel Fiorentino.

Grosseto:

grandinata del 24 settembre 1984 nel territorio del comune di Isola del Giglio;

nubifragio, esondazione e trombe d'aria dei giorni 23, 24, 28 e 29 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Grosseto, Roccastrada e Scansano;

alluvione del 19 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.

Livorno:

piogge torrenziali e persistenti del periodo agosto-settembre 1984 nel territorio dei comuni di Collesalvetti e Livorno.

Lucca:

piogge torrenziali e persistenti del 21 e 24 maggio e del periodo 20-25 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa e Pietrasanta;

piogge torrenziali e persistenti della seconda metà di settembre e della prima settimana di ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Capannori, Porcari e Altopascio.

Pisa:

piogge torrenziali e persistenti del periodo agosto-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Fauglia e Lorenzana;

piogge torrenziali e persistenti del periodo settembre-novembre 1984 nel territorio dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola.

Pistoia:

alluvione del 4 e 5 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Quarrata, Agliana e Serravalle Pistoiese.

Siena:

grandinate del 26 e 27 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Trequanda, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano e Sarteano;

piogge torrenziali e persistenti del periodo agosto-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteliggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Sovicille;

piogge torrenziali e persistenti del periodo settembre-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di San Casciano Bagni, Cetona, Sarteano, Chiusi, Chianciano, Pienza, Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga e Trequanda.

Decreto ministeriale n. 1422 del 27 giugno 1985

REGIONE LAZIO

Latina:

abbondanti e persistenti piogge del settembre-ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori, Latina, Sabaudia, Terracina e Monte S. Biagio.

Decreto ministeriale n. 1439 del 3 luglio 1985

REGIONE CAMPANIA

Salerno:

nevicate e gelate dell'1-15 gennaio 1985 verificatesi nel territorio dei comuni di Angri, Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano, Pertosa, Pontecagnano Faiano e Salerno, di competenza dell'amministrazione provinciale di Salerno.

Le regioni Toscana, Lazio e Campania ai sensi dell'art. 70 del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(3849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari di esattorie comunali e consorziali.

Con decreto ministeriale n. 14/3123 del 17 giugno 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Gallarate è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.239.407.900, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 9.350.681.000, iscritto a ruolo a nome della sig.ra Paltretti Maria.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3138 del 17 giugno 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Antimo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 79.510.403, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 85.238.425, iscritto a ruolo a nome del sig. Di Giuseppe Agostino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3344 del 17 giugno 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Monte di Procida è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 160.002.890, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 171.529.680, iscritto a ruolo a nome del sig. Mancino Beniamino, deceduto, e per esso gli eredi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3424 del 17 giugno 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Striano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.517.750, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 60.545.000, iscritto a ruolo a nome della S.r.l. General Freni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3343 del 17 giugno 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Tropea è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 146.021.450, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 156.541.000, iscritto a ruolo a nome della S.r.l. «Società Alberghi Calabri».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3518 del 18 giugno 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Tavernerio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 236.786.130, corrispondente, al netto dell'aggio, all'esattore, al carico di L. 245.170.968, iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Krao e dei signori Fornasari Francesco, Bianchi Giampiero e Bianchi Patrizia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3561)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 26/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 23 del 20 giugno 1985;

Visto il provvedimento n. 24 del 3 luglio 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine, aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super	1.340 L./lt
benzina super senza piombo	1.365 »
benzina normale	1.290 »
benzina agricola	449 »
benzina pesca e piccola marina . . .	412 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodoto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(3957)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione del comune di Soresina

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali e al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 23 aprile 1985, n. 1561/URB: comune di Soresina (Cremona) (variante adottata con deliberazione di giunta municipale 3 novembre 1983, n. 465, ratificata con deliberazione di C.C. 1° dicembre 1983, n. 206).

(3948)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di conservatore (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari presso il museo di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia e geofisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3903)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(3885)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221